

---

*Partner*

Dott. Comm. Corrado Colombo  
Dott. Comm. Giorgio Agnello  
Dott. Comm. Paolo Bergamasco  
Dott. Comm. Valeria De Cicco  
Dott. Comm. Silvio Formenti  
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso  
Dott. Comm. Luigi Lepore  
Dott. Comm. Mara Losi  
Dott. Comm. Gianluca Panizza  
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo  
Dott. Comm. Monica Poletto  
Dott. Comm. Filippo Purghè  
Dott. Comm. Giovanna Rita  
Avv. Nicola Salvarani  
Dottoressa Elsa Ségard Esp. Cont.  
Dott. Comm. Pino Sorrentino  
Dott. Comm. Alfredo Tradati  
Dott. Comm. Carlo Triberti

---

*Of Counsel*

Dott. Comm. Paolo Triberti  
Avv. Vittorio Versace  
Dott. Luca Insabato Cons. del Lav.  
Avv. Patrizia Tovazzi

---

Dott. Comm. Anna Aimetti  
Dott.ssa Felicia Bogaci Esp. Cont.  
Dott. Comm. Ferdinando Broggi  
Avv. Lucia Campora  
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone  
Dott. Comm. Tommaso Carena  
Dott. Comm. Sara Casana  
Dott. Comm. Giuseppe Celestini  
Dott. Comm. Michele Ciccone  
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio  
Dott. Comm. Moira Di Muzio  
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio  
Dott. Comm. Gerardo Giannella  
Dott. Comm. Emanuela Glerean  
Dott. Comm. Irene Guerzoni  
Dott. Comm. Alberto Mattiello  
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri  
Dott. Comm. Mila Monova  
Dott. Comm. Gaia Napoli  
Dott. Comm. Enzo Pignataro  
Avv. Chiara Pisani  
Dott. Comm. Alessandro Pozzi  
Dott. Comm. Bruna Paulon Puerari  
Dott. Comm. Rosa Runci  
Dott. Comm. Camilla Santinoli  
Dott. Comm. Stefania Silvestri  
Dott. Comm. Andreina Soffientini  
Dott.ssa Tzvetelina Spassov Esp. Cont.  
Dott. Comm. Gloria Torre  
Avv. Stefano Versace

---

C.F. e P.Iva 10444880156

www.tcapartners.it  
info@tcapartners.it

Milano, 6 febbraio 2024

## Comunicazione n. 1/2024

### Oggetto: Comunicazione liquidazione periodica IVA quarto trimestre 2023 e Dichiarazione IVA annuale

Gentili Clienti,

con la presente ricordiamo che il **29 febbraio 2024** è fissato il termine per l'invio della **Comunicazione liquidazione periodica IVA** relativa al **quarto trimestre 2023** per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale e ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2023** per i soggetti con liquidazione IVA mensile (in questo caso le comunicazioni da inviare saranno tre, una per ogni mese).

Si ricorda che i soggetti **obbligati** sono tutti i **titolari di Partita IVA**, ad **esclusione**:

- dei soggetti che non sono tenuti all'invio della Dichiarazione annuale IVA (es. perché effettuano esclusivamente operazioni esenti);
- dei soggetti che non sono tenuti alle liquidazioni IVA periodiche (es. soggetti in regime forfettario o nel regime dei minimi).

I principali **dati da comunicare** sono i seguenti:

- ammontare complessivo delle **operazioni attive** effettuate nel periodo di riferimento;
- ammontare complessivo delle **operazioni passive** effettuate nel periodo di riferimento;
- ammontare dell'**IVA esigibile** nel periodo di riferimento;
- ammontare dell'**IVA detratta** nel periodo di riferimento;
- eventuale **credito IVA del periodo precedente**.

Per i Clienti che hanno affidato allo Studio la tenuta della contabilità la comunicazione sarà predisposta ed inviata dallo stesso.

I Clienti che gestiscono invece in proprio la contabilità sono invitati a segnalare per tempo allo Studio l'intenzione di avvalersi del servizio di predisposizione ed invio telematico della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA. In tal caso **entro e non oltre il giorno 16 febbraio 2024** dovrà essere trasmessa, **tramite posta elettronica**, la seguente documentazione:

- stampa delle liquidazioni IVA periodiche;
- registri IVA vendite, acquisti e corrispettivi.

**Entro lo stesso termine vi pregheremmo di inviarci altresì l'ulteriore documentazione di cui all'Allegato A per la predisposizione della dichiarazione annuale IVA 2024 periodo d'imposta 2023, che dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile.**

Si rammenta che **sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA:**

- i contribuenti che per l'anno d'imposta 2023 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del DPR n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del DPR n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica qualora: il contribuente abbia effettuato operazioni imponibili anche se riferite ad attività gestite con contabilità separata; abbia effettuato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2 del D.L. n. 331 del 1993); abbia eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del DPR n. 633/1972); abbia effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario di cui all'art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 e successive modificazioni e del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (c.d. regime dei minimi) di cui all'art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011;
- i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili di cui al DPR 640/1972, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano, nell'anno d'imposta 2023, altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA;
- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Comunità Europea, con rappresentante fiscale residente nominato ai sensi dell'articolo 17 del DPR 633/1972, qualora abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l'opzione di cui alla L. 398/1991, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato *ex art. 74-quinquies* DPR 633/1972 per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

Per i Clienti che hanno affidato allo Studio la tenuta della contabilità, gli adempimenti IVA saranno predisposti ed inviati dallo stesso. A tal fine è necessario che siano tramessi allo Studio tutti i documenti rilevanti ai fini IVA non ancora consegnati.

I Clienti che gestiscono invece in proprio la contabilità sono invitati a segnalare per tempo allo Studio l'intenzione di avvalersi del servizio di predisposizione e di invio telematico della Dichiarazione IVA. In tal caso

**entro e non oltre il giorno 16 febbraio 2024** dovrà essere trasmessa la documentazione indicata nell'allegato A.

Si segnala che, per i Clienti che hanno la necessità di richiedere rimborsi o procedere a compensazione, è possibile presentare la Comunicazione liquidazione periodica IVA del quarto trimestre insieme alla Dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, dovrà essere presentata in via anticipata entro il 29 febbraio 2024. I Clienti interessati sono pregati di contattare tempestivamente i propri operatori e professionisti di riferimento, anche in relazione all'apposizione dell'eventuale visto di conformità necessario per le compensazioni di IVA con altri tributi per importi superiori a 5.000 euro.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l'occasione i migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati

## ALLEGATO A

- Dettaglio delle vendite e degli acquisiti per aliquota applicata e per tipologia di operazione (esenti, non imponibili, fuori campo, nei confronti di contribuenti minimi D.L. 98/2011 o di contribuenti forfettari L. 190/2014 e successive modifiche ecc.).
- Ripartizione dell'ammontare imponibile delle operazioni attive suddiviso per aliquota nei confronti di:
  - a) consumatori finali (non titolari di Partita IVA);
  - b) soggetti titolari di Partita IVA.Per le cessioni di beni e servizi a privati, ripartire l'ammontare degli imponibili per ciascuna Regione.
- Stampa delle liquidazioni IVA periodiche
- Copia dei modelli di Comunicazione IVA periodiche inviate nell'anno 2023, nel caso in cui tale adempimento non fosse stato gestito dal nostro Studio.
- Le copie dei modelli F24 relativi ai versamenti IVA effettuati e all'eventuale utilizzo del credito IVA.
- Le schede contabili relative ai conti IVA.
- L'indicazione di particolari regimi in uso (editoria, spettacolo, associazioni sportive non profit, beni usati, rottami, IVA di gruppo, esportatori abituali).
- Ammontare totale delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, distinti per beni e servizi.
- Fotocopia dei modelli INTRASTAT presentati nel 2023.
- Ammontare delle operazioni non soggette di cui agli articoli da 7 a 7-septies DPR 633/1972, effettuate verso soggetti comunitari e non comunitari.
- Stampa delle schede contabili relative alle immobilizzazioni, unitamente a copia delle relative fatture di acquisto e di vendita dell'anno 2023.
- Stampa delle schede contabili relative agli acquisiti di beni strumentali effettuati mediante contratti di leasing, usufrutto, noleggio o locazione, anche relativi ai beni immobili.
- Copia delle lettere d'intento inviate o ricevute nel corso dell'anno 2023.